



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115 / 2026

OGGETTO: OPERE COMPLEMENTARI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»".AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA N. 3 DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 121, COMMA 8 DEL D.LGS. 36/2023 - C.U.P. H97D17000020001 - C.I.G. B666151E56 - C.P.V. 45210000.

**IL RESPONSABILE DI AREA
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO
ING. FOIS NICOLA**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 25.03.2025, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025, nonché per il triennio 2025_2027 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;
- con Determinazioni del Responsabile n. 957 del 14/12/2023 tra l'altro si è:
 - approvato la documentazione contabile e amministrativa finale dei lavori denominati **"COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»"**, nonché la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione trasmessa dal Direttore dei Lavori in data 29/08/2023, con nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. n.10405, e integrata in data 30/08/2023, con nota prot. gen. n.10446;
 - preso atto delle risultanze di cui alla Relazione sul conto finale presentata dalla Direzione dei Lavori, sulla scorta della quale, a chiusura dell'intervento è emerso che per la realizzazione dell'opera è stata utilizzata la spesa complessiva di € 863.354,45, di cui 782.175,34 € per lavori, 2.692,34 € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 78.486,77€ per IVA (10%);
- ad esito del menzionato provvedimento finale n.957/2023, è stato accertato un ammontare residuo da bilancio comunale, a valere sul mutuo n°4655200 con l'Istituto del Credito Sportivo, pari a € 269.673,58;
- si è quindi ritenuto di dover destinare tali risorse a una serie di interventi in larga parte già individuati nell'ambito della progettazione principale per i quali si rimandava a futuro intervento di completamento, prevalentemente di natura impiantistica, indispensabili al miglioramento della fruibilità, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale dell'opera recuperata;
- è intendimento dell'Amministrazione Comunale realizzare un unico intervento di **"COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO**

COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", per l'importo sopraddeito la cui copertura sarà à garantita dai residui del Capitolo di spesa n. 341320 Res. 13/2019 denominato "Riqualificazione cittadella dello sport Loc. Giunco", finanziato dal Capito di entrata n. 700100/E Mutuo ICS 2018.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 11 del 24.01.2024 con la quale tra l'altro si è:

- dato mandato al Responsabile dell'Area 6 - Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica e Patrimonio del Comune di Carloforte, affinché ponesse in essere gli atti tecnico-amministrativi e gli adempimenti propedeutici alla realizzazione di un intervento di completamento dei lavori in oggetto;
- individuato e nominato il predetto Responsabile dell'Area 6 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'Art.15 del D.Lgs. n.36/2023, così come avvenuto nel progetto principale.

Dato atto che con la conseguente determinazione del Responsabile n. 154 del 01.03.2024 sono stati affidati i servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori alla società di ingegneria denominata Sanseverino srl, dell'ing. Andrea Sanseverino di Quartu Sant'Elena (CA), contratto poi registrato con Repertorio n. 79 del 14.03.2024.

Vista la nota acquista al protocollo comunale con n. 7627 del 26.06.2024 con la quale è stata acquisita la proposta progettuale afferente al progetto di fattibilità tecnico – economica denominato "Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»" steso secondo l'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito semplicemente "Codice") e redatto dal suddetto ing. Andrea Sanseverino e correlato dalle relazioni specialistiche a firma del dott. agr. Andrea Fenu, a ciò incaricato già con Determinazione dell'allora Responsabile n. 498/2020.

Considerato che l'intervento si pone a valle del progetto principale già realizzato, che ha riguardato sommariamente il recupero del fabbricato da adibire a palestra polifunzionale, con la realizzazione tra l'altro di una scala antincendio in metallo sul lato sud, nonché della copertura e delle finiture interne comprese la predisposizione e realizzazione degli impianti elettrico, idrico e fognario, oltreché la realizzazione di un campo da gioco e la connessa predisposizione dell'impianto elettrico compresi i pali di illuminazione.

Dato atto che le opere in programma con il presente intervento di completamento riguardano sinteticamente:

- il miglioramento dell'accessibilità alla struttura con la realizzazione di nuovi marciapiedi a perimetrazione della stessa e per una superficie complessiva di circa 170m², da realizzare in elementi autobloccanti;
- rimozione di piante da interferenza, antistanti al fabbricato lungo il lato strada e la sostituzione delle stesse con essenze arboree autoctone basse (tipo mirto, lentisco etc.) nonché la realizzazione di un filtro verde a schermatura delle vasche di accumulo nell'area antistante la struttura;
- realizzazione e completamento della recinzione in grigliato elettrofuso per circa 95 m, a perimetrazione dell'area;
- installazione dell'impianto di climatizzazione al servizio di spogliatoi ed uffici;
- installazione e realizzazione dell'impianto di illuminazione al servizio de nuovo campo da gioco;
- realizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui a fanghi attivi, con vasca di accumulo (senza dispersione in sottosuolo) al servizio dell'intera struttura;
- la rimozione di alcuni alberi antistanti l'edificio principale lungo il lato strada, in area limitatissima confinata sulla proiezione dell'edificio stesso, al fine di consentirne il pieno utilizzo, limitando le interferenze all'utilizzo ed il pericolo. Gli stessi saranno sostituiti con essenza arboree autoctone quali mirto e lentisco, di facile cura. È prevista inoltre una fascia arbustiva con medesime essenze a schermatura delle vasche al servizio dell'impianto di depurazione;
- è previsto altresì il completamento e la realizzazione della recinzione perimetrale in grigliato elettrofuso da circa 10kg/m², h. 1,50 m, a delimitazione dell'area di interesse per circa 95 m, su cordolo in CLS armato di circa 60 cm di altezza.

Considerato che:

- con nota dello scrivente registrata al protocollo comunale n. 7738 del 27.06.2024 è stata trasmessa al competente Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA), dell'Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente, l'istanza di attivazione del procedimento di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;
- con successiva nota di riscontro acquisita al protocollo comunale n. 16452 del 23.09.2024 il servizio VIA del predetto Assessorato, ha ritenuto che l'intervento sé eseguito nel rispetto della proposta presentata [...] non possa generare incidenza significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e sull'integrità del sito Natura 2000 e pertanto lo stesso non deve essere sottoposto ad ulteriori fasi del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A).

Dato atto che:

- con comunicazione prot. n. 16484 in data 24/09/2024 lo scrivente, nella sua qualità di RUP, ha indetto Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge n. 241/1990, in merito al Progetto in oggetto denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- i termini definiti in sede di indizione di conferenza erano i seguenti:
 - il giorno 09.10.2024 (non superiore a quindici giorni) quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - il giorno 23.11.2024 (non superiore a trenta giorni – ai sensi dell'art. 1 comma 260 L.160/2019) quale termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alle decisioni oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
 - il giorno 01.12.2024 (entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente) si terrà l'eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, L. 241/1990.

Dato atto che in merito al Progetto in epigrafe, sono stati quindi acquisiti i seguenti pareri:

- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale, acquisito al protocollo comunale con n.16908 del 03.10.2024 – Sintesi: Si rende alla struttura dell'ex bocciodromo maggior decoro e un inserimento dell'ambito congruo all'impostazione paesaggistica dei luoghi, si migliora la fruibilità e si implementa l'offerta sportiva [...]. Condizioni/Prescrizioni: Preservazione delle specie vegetali d'alto fusto presenti negli areali d'intervento, caratterizzanti l'ambito. **PARERE FAVOREVOLE** di cui alla relazione tecnica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04 trasmessa alla Soprintendenza con nota prot.49904 del 03.10.2024;
- ASL Sulcis Iglesiente – Azienda Socio – Sanitaria Locale n. 7 – Dipartimento di prevenzione – Servizio di igiene e sanità pubblica, acquisito al protocollo comunale con n.16853 del 03.10.2024. Sintesi: dalla presa visione della pratica riguardante i lavori di riqualificazione in oggetto, si esprime per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE**;
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Iglesias acquisito al protocollo comunale con n. 18121 del 31.10.2024. Sintesi: l'intera isola di San Pietro non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/1923, di diretta competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, come stabilito dalla L.R. 27 aprile 2016 n. 8 all' art. 20, 2° comma. **PARERE DI NON COMPETENZA**.

Richiamato il Verbale registrato al protocollo con n. 19315 in data 29.11.2024, con il quale lo scrivente ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi decisoria (indetta con nota prot. 16484 del 24/09/2024) ai sensi dell'art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n.241/1990 assumendo la determinazione di approvare il Progetto di fattibilità tecnico – economica riguardante l'intervento denominato "*Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»" – CUP: H97D17000020001*".

Richiamata la propria Determinazione n. 835/2024 con la quale tra l'altro:

- si sono approvate le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, indetta con nota prot. 16484 del 24/09/2024, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 241/1990 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis, L. 241/1990, in merito al Progetto di fattibilità tecnico – economica riguardante l'intervento denominato *Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»"*, conclusasi con esito positivo, il cui verbale – Prot. n. 19315 in data 29.11.2024 – allegato alla predetta Determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- si è preso atto dei già citati pareri, che allegati alla medesima determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- si è dato atto che per quanto attiene le Amministrazioni convocate che non si sono espresse nei

termini si intende formato il parere favorevole con l'istituto del silenzio - assenso ai sensi degli artt. 17-bis e art. 20 della L. n.241/1990;

- si è disposto di trasmettere il citato verbale di chiusura (prot. n.19315 del 29.11.2024), unitamente agli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, ai soggetti convocati da parte del Comune di Carloforte, soggetto attuatore dell'intervento.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 11/12/2024 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica denominato "Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", sulla scorta del verbale di verifica della progettazione in data 09.12.2024, redatto ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023.

Preso atto che , il progettista incaricato, ing. Andrea Sanseverino, titolare dell'omonima società Sanseverino srl, con note acquisite al protocollo comunale con n. 2499 del 28.02.2025 e n. 3010 del 10.03.2025, ha inizialmente trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, poi a seguito delle indicazioni dello scrivente, in ultimo integrato con protocollo comunale n. 3061 del 11.03.2025.

Preso atto che:

- il Progetto come sopra generalizzato, è stato redatto secondo il prezzario regionale LL.PP 2024;
- il quadro economico di Progetto è definito per una spesa complessiva di € 269.673,58.

Dato atto che:

- in merito al Progetto Esecutivo afferente alle "Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»" steso secondo l'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, è stato redatto e sottoscritto dallo scrivente, in contraddittorio con il progettista delle opere, il verbale di verifica della progettazione in data 11.03.2025, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 36/2023;
- che il progetto in parola è stato regolarmente validato, con verbale del 11.03.2025 redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 e allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 11.03.2025 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato "Opere complementari dell'intervento denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»".

Considerato che, ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 del D.Lgs 36/2023, i lavori sono classificati come segue:

a) Categoria Prevalente

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG1	Edifici civili e industriali	51.815,33	Cinquantunomilaottocentoquindici/33	34,953

b) Categorie Scorporabili e Subappaltabili

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione.	47.053,97	Quarantasettemilazerocinquantatre/97	31,740
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	49.373,15	Quarantanovemilatrecentosettantatre/15	33,306

Attesa la necessità di provvedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento - denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", CUP: H97D17000020001 - conformemente alle vigenti normative in materia di contratti pubblici e ai criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di

pubblicità e di trasparenza di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Accertato che l'importo dei lavori da affidare risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 62 co. 1 del D.Lgs 36/2023, che recita *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregati"*.

Evidenziato in tale ambito che in ogni caso il comune di Carloforte risulta comunque tra le Amministrazioni iscritte presso l'elenco, tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e pertanto è assolutamente legittimato fin dal 28/12/2023 a svolgere in proprio procedure per l'affidamento dei contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art.14 del precitato D.Lgs. 36/2023.

Preso atto che per l'affidamento di che trattasi non risulta comunque necessario che l'Amministrazione Comunale di Carloforte si avvalga del supporto di attività di committenza ausiliarie da parte di Centrale di Committenza qualificate ai sensi di legge.

Atteso che il Codice Unico di Progetto (CUP) è H97D17000020001 e che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito dal comune di Carloforte attraverso la piattaforma e-procurement SardegnaCAT, certificata ai sensi della normativa vigente, iscritta nell'Elenco di cui all'art. 26 comma 3 del Codice gestito da ANAC, individuata con il nominativo "JaggaerPA" – giusta Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza n. 30 Prot. Uscita n. 540 del 12/01/2024, ed è il seguente: B666151E56.

Specificato che l'opera in argomento non è un investimento a valere su risorse PNRR, PNC e fondi strutturali dell'Unione Europea.

Atteso che si rende necessario procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT - per la relativa categoria merceologica "AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro (Attestazione SOA prima Classifica)" – con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello posto a base d'asta, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori posto a base di affidamento.

Visti:

- l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Dato atto che nell'individuazione dell'operatore economico è stato rispettato il Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.03.2024.

Evidenziato a tal fine, che l'affidamento in oggetto rientra nella categoria "Lavori" - Fascia L5 – importo compreso tra € 110.000,00,00 fino a € 149.999,99 e che il principio di rotazione è stato rispettato in quanto non sussistono affidamenti immediatamente precedenti a quello in oggetto, afferenti la stessa tipologia di servizio, nella medesima fascia di valore economico.

Dato atto che, poiché il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso, si rende necessario evidenziare che il CPV afferente il presente incarico è il seguente: 45210000.

Richiamata la conseguente lettera di invito/Disciplinare, P.G.3969 in data 31.03.2025, il cui contenuto si intende integralmente richiamato ad ogni effetto, relativa all'avvio della procedura di affidamento mediante affidamento diretto, con RDO su SARDEGNACAT (Rfq_461288), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per la categoria

merceologica "AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro" – con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, con la quale è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico Arpa Costruzioni S.r.l. Con sede in Quartu S.E. (CA), individuato dal RUP nell'ambito dell'elenco degli operatori economici della piattaforma di negoziazione CRC SardegnaCAT, iscritti nelle specifiche categorie dei lavori oggetto d'appalto ed in possesso dei requisiti ivi previsti, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto che la Lettera di Invito/Disciplinare sopra menzionata fissava i seguenti termini:

- a) termine di presentazione dell'offerta: ore 23:59 del giorno 07/04/2025;
- b) termine di presentazione richiesta chiarimenti: ore 23:59 del giorno 03/04/2025;
- c) apertura offerta: ore 09,00 del giorno 08/04/2025.

Preso atto che, entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:59 del 07/04/2025, l'operatore economico selezionato ha regolarmente presentato l'offerta richiesta.

Dato atto che, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, la stessa è risultata pertinente, regolare completa e conforme alle prescrizioni dell'invito/disciplinare ed alla vigente normativa, dunque l'unico operatore offerente è stato ammesso alla seconda fase della procedura di cui trattasi.

Visti pertanto i verbali del 17/04/2025 (Rfq_461288) generati in automatico dalla piattaforma SardegnaCAT che sintetizzano tutte le attività e le informazioni relative alla procedura di che trattasi, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con i quali lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nonché Presidente del seggio di gara monocratico, ha valutato l'offerta pervenuta da parte dell'operatore economico selezionato.

Dato atto che, conclusa la prima e unica seduta di gara dell'appalto in oggetto, nell'ambito dell'intervento denominato OPERE COMPLEMENTARI DELL'INTERVENTO denominato "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", lo scrivente ha proposto di aggiudicare lo stesso appalto tramite RdO sul portale SardegnaCAT alla società denominata Arpa Costruzioni S.r.l. Con sede in Quartu S.E. (CA) - che ha offerto un ribasso del 10,10% (dieci virgola dieci per cento) rispetto all'importo posto a base di gara, così come risulta dal suddetto Verbale.

Rilevato pertanto che, a seguito dell'offerta presentata, l'importo complessivo dell'affidamento in oggetto è pari ad € 164,419,35, di cui € 134.769,96 importo di contratto, composto da importo netto dei lavori pari a € 133.269,96 e oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00, oltre € 29.649,39 per IVA al 22%.

Dato atto, pertanto, che, a seguito della suddetta offerta economica, congrua rispetto al valore del contratto da affidare, emerge il seguente quadro economico dell'opera:

QUADRO ECONOMICO POST - AGGIUDICAZIONE			
A) LAVORI			
A1	Importo dei lavori comprensivo della manodopera	€ 148.242,45	
	Ribasso	10,10%	-€ 14.972,49
A1.1	Importo lavori netto ribasso	€ 133.269,96	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (~3%)	€ 1.500,00	
A3	Importo di contratto	€ 134.769,96	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE	Netto	CNPAIA
B) SPESE TECNICHE			
B1	Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilità e misura	€ 32.649,92	€ 1.306,00
C) SPESE GENERALI			
C1	Incentivo ex art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (80%)	€ 2.395,88	
C2	Incentivo ex art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 (20%)	€ 598,97	
C3	Accantonamento per accordi bonari	€ 7.013,49	
C4	Spesa per allacciamenti, rilievi, accertamenti, indagini	€ 10.000,00	
C5	Imprevisti e arrotondamenti (<10% A1+A2)	€ 10.303,23	

C6	Somme accantonare per Parere Verifica Finale (< 2% del Mutuo)	€ 15.000,00
C7	Contributo ANAC gara d'appalto (Del.610/2023)	€ 250,00
D)	IVA	
D1	IVA 22% su (A1.1)	€ 29.319,39
D2	IVA 22% su (A2)	€ 330,00
D3	IVA 22% su spese tecniche	€ 7.470,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B+C+D)		€ 116.637,18
E)	ECONOMIE	
E1	Economie da ribasso d'asta	€ 14.972,49
E2	Economie IVA derivanti da ribasso	€ 3.293,95
Sommano economie		€ 18.266,43
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B)		€ 269.673,58

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sul FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) nel portale ANAC, con esito positivo.

Richiamata la conseguente Determinazione n. 287 del 23/04/2025 con la quale è stato affidato alla Ditta Arpa Costruzioni S.r.l. con sede in Quartu S.E. (CA), mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) della D.Lgs. 36/2023, mediante RDO su SARDEGNACAT (Rfq_461288), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori denominati "COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO»", che ha offerto un ribasso del 10,10% (dieci virgola dieci per cento) rispetto all'importo posto a base di gara così come risulta dal suddetto Verbale.

Dato atto che, a seguito della sopra menzionata procedura, è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. n.684 del 23.05.2025.

Dato atto che:

- con comunicazione dello scrivente registrata al protocollo comunale n. 5698 del 09.05.2025 è stata autorizzata la consegna dei lavori, vincolata al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
- i lavori sono stati consegnati in data 12.05.2025, con verbale sottoscritto dalle parti in pari data;
- l'impresa appaltatrice ha presentato istanza di anticipazione contrattuale, acquisita al protocollo comunale con n. 6195 del 21.05.2025, ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Art.9 del citato Contratto d'Appalto;
- con nota PG.6314 del 22.05.2025 lo Scrivente ha autorizzato, ai sensi di legge, al rilascio della stessa Anticipazione nella misura del 20% del c.d. importo contrattuale previa presentazione della seguente documentazione:
 - costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma;
 - regolare fattura fiscale, con le modalità definite dalla legge, dell'importo di € 26.953,99 corrispondente al 20% del c.d. importo contrattuale oltre IVA come per Legge.

Preso atto che l'impresa Appaltatrice ha presentato regolare garanzia fidejussoria assicurativa, allegata alla presente liquidazione per farne parte integrante e sostanziale che si omette alla pubblicazione.

Vista la determinazione dello scrivente n. 742 del 20.06.2025, con la quale è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo di contratto.

Considerato:

- che i lavori sono stati consegnati in data 12.05.2025 con conseguente decorrenza del termine contrattuale da tale data;
- che con verbale in data 24.06.2025 è stata disposta la sospensione n. 1 dell'esecuzione dei lavori per circostanze impeditive;

- che con verbale in data 22.09.2025 è stata disposta la ripresa dell'esecuzione dei lavori.
- il termine contrattuale originario prevedeva la scadenza naturale del contratto per il giorno 09.11.2025;
- che con nota acquisita al protocollo comunale n. 18665 del 04.11.2025, l'impresa esecutrice ARPA COSTRUZIONI Srl di Quartu S.E., ha trasmesso formale istanza di proroga n. 1 del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 di complessivi giorni dedotti 52 naturali e consecutivi decorrenti dal termine contrattuale naturale.
- il parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Sanseverino, acquisito al protocollo comunale n. 18745 del 05.11.2025, in atti, con il quale è stata attestata la sussistenza delle circostanze rappresentate dall'impresa esecutrice.

Richiamata la conseguente Determinazione dello scrivente n. 928/2025 con la quale tra l'altro si è:

- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Sanseverino, con nota acquisita al protocollo comunale n. 18745 del 05.11.2025;
- accolta l'istanza di proroga del termine contrattuale e concesso all'impresa esecutrice la proroga del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;
- stabilito che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è differito al giorno **31/12/2025**, con un incremento temporale pari a giorni dedotti 52 naturali e consecutivi, rispetto alla scadenza naturale del 09.11.2025.

Considerato che in data 15/12/2025, con nota prot. 20220, il Direttore dei Lavori ha trasmesso a questo Ente lo Stato di Avanzamento dei Lavori numero 1, in merito all'intervento in oggetto, il quale si compone della seguente documentazione, che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle Misure n.1;
- Registro di Contabilità n.1;
- Sommario del Registro di Contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 15/12/2025;
- Bozza Certificato di Pagamento n. 1

Dato atto che lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 15/12/2025, ha emesso il Certificato di Pagamento n.1 – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – per il pagamento della rata n.1 di € 60.200,00, quale credito d'impresa maturato a tutto il 15/12/2025 (arrotondato a € 100,00) e calcolato sulla base della contabilità risultante dal 1° S.A.L., e nello specifico *“Lavori e somministrazioni”* pari a € 75.742,78, dai quali dovranno essere detratti € 378,71 per *“Ritenuta per infortuni dello 0,5%”*, € 15.148,56 per Recupero anticipazione 20%, oltre IVA come per legge.

Richiamata la successiva determinazione dello scrivente n. 1060 del 15.12.2025 con la quale tra l'altro si è:

- approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 delle OPERE COMPLEMENTARI dell'intervento denominato *“COMPLETAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ “IL GIUNCO”* acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 15/12/2025, con nota n. 20220;
- dato atto che lo scrivente, sulla scorta della predetta documentazione, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 15/12/2025, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – per il pagamento della rata n.1 di € 60.200,00, quale credito d'impresa maturato a tutto il 15/12/2025 (arrotondato a € 100,00) e calcolato sulla base della contabilità risultante dal 1° S.A.L., e nello specifico *“Lavori e somministrazioni”* pari a € 75.742,78, dai quali dovranno essere detratti € 378,71 per *“Ritenuta per infortuni dello 0,5%”*, € 15.148,56 per Recupero anticipazione 20%, oltre IVA come per legge.

Vista la Determinazione dello scrivente n. 1084 del 22.12.2025 con la quale tra l'altro si è:

- accolta l'istanza di proroga n. 2 del termine contrattuale acquisita al protocollo comunale n. 20364 del 18.12.2025 - e concesso all'impresa esecutrice la proroga del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Sanseverino, acquisito con protocollo comunale n. 20480 del 22.12.2025;
- stabilito che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è differito al giorno 19/02/2026, con un incremento temporale pari a giorni dedotti 52 naturali e consecutivi, rispetto alla scadenza naturale del 09.11.2025.

Vista la determinazione dello scrivente n. 113 del 18.02.2026 con la quale tra l'altro si è autorizzato, per le ragioni riportate ivi riportate, l'impresa ARPA COSTRUZIONI Srl con sede in Quartu S.E. (CA) a subappaltare le opere inquadrate dalla categoria OS22 (scorporata – subappaltabile fino al 100%) , in favore

della seguente impresa Depur Padana Acque S.r.l. con sede in Rovigo (RO), per la fornitura e posa dell'impianto di depurazione monoblocco.

Considerato che:

- con nota acquisita al protocollo comunale n. 2041 del 17.02.2026, l'impresa esecutrice ARPA COSTRUZIONI Srl di Quartu S.E., ha trasmesso formale istanza di proroga n. 3 del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 di ulteriori complessivi giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dal termine contrattuale del 19.02.2026.

Rilevato che:

- nell'istanza di cui sopra, l'impresa ha rappresentato che il ritardo nell'ultimazione dei lavori è riconducibile a cause non imputabili alla medesima, ed in particolare :
 - nel periodo gennaio-febbraio si sono registrati eventi meteorologici di carattere eccezionale, consistenti in precipitazioni abbondanti e prolungate, tali da pregiudicare la regolare esecuzione delle opere; atteso che la quasi totalità delle lavorazioni previste doveva essere eseguita in esterno, le suddette condizioni atmosferiche avverse hanno oggettivamente impedito il normale svolgimento delle attività;
 - si sono verificati ritardi nell'approvvigionamento dei materiali, con conseguenti differimenti nelle consegne e necessaria posticipazione delle operazioni di getto in calcestruzzo, ulteriormente condizionate dalle persistenti condizioni meteorologiche avverse;
- tali circostanze integrano le fattispecie previste dall'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, che legittimano la concessione della proroga del termine contrattuale.

Richiamata la normativa di riferimento ed in particolare:

- l'art. 121 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), rubricato "Sospensione dell'esecuzione", il quale al comma 8 dispone testualmente: *"L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori"*;
- l'art. 15, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che individua nel Responsabile Unico del Progetto (RUP) il soggetto preposto ad assicurare il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico;
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina gli aspetti procedurali relativi alla sospensione e alla ripresa dell'esecuzione dei contratti di lavori pubblici.

Acquisito:

- il parere favorevole del Direttore dei Lavori, ing. Andrea Sanseverino, espresso con nota registrata al protocollo comunale n. 2116 del 18.02.2026, in atti, il quale ha attestato:
 - la sussistenza delle circostanze rappresentate dall'impresa esecutrice;
 - l'impossibilità per l'appaltatore di ultimare i lavori nel termine contrattuale senza sua colpa;
 - la congruità della proroga richiesta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle lavorazioni residue.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, la proroga dei termini contrattuali può essere concessa quando l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato;
- le avverse condizioni meteorologiche registrate nel periodo gennaio-febbraio, come sopra rappresentate, configurano cause non imputabili all'impresa esecutrice, tali da giustificare il ritardo nell'ultimazione dei lavori;
- il permanere dei ritardi nell'approvvigionamento dei materiali e nelle consegne, con conseguente necessaria posticipazione delle operazioni di getto in calcestruzzo, rappresenta una circostanza sopravvenuta, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che esula dalla sfera di responsabilità dell'impresa esecutrice;
- tali circostanze determinano un impedimento oggettivo al rispetto del cronoprogramma contrattuale, configurando una causa non ascrivibile a colpa o negligenza dell'appaltatore;
- la concessione della proroga appare dunque necessaria e proporzionata al fine di consentire il completamento dei lavori nel rispetto dei requisiti qualitativi e delle specifiche tecniche di progetto, anche in applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento dell'istanza di proroga n. 3 presentata dall'impresa ARPA COSTRUZIONI;
- la proroga debba essere concessa per un periodo di giorni 30 , con conseguente differimento del termine contrattuale di ultimazione al giorno 21.03.2026, salvi gli istituti applicabili durante la fase di esecuzione;
- le circostanze che hanno determinato la necessità della proroga n. 3 non sono imputabili a condotte, omissioni o ritardi ascrivibili alla Stazione Appaltante, configurandosi esclusivamente quali impedimenti oggettivi derivanti da fattori esterni ed estranei alla sfera di gestione e controllo dell'Amministrazione Comunale;
- la presente proroga non comporta oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

Ritenuto opportuno provvedere in merito.

Valutato:

- di essere legittimato a emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità o in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- l'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- la L.R. 8/2018;
- il D.Lgs 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 con il quale sono state confermate al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2026-2028.

tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la premessa e la narrativa come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, della quale costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n. 241/1990.
2. **Di prendere atto** dell'istanza di proroga n. 3 del termine contrattuale, in atti, presentata dall'impresa ARPA COSTRUZIONI di Quartu Sant'Elena (CA), esecutrice dei lavori denominati "OPERE COMPLEMENTARI DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL CENTRO

SPORTIVO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX BOCCIODROMO COMUNALE IN LOCALITÀ «IL GIUNCO», affidati con contratto d'appalto rep. n. 684 del 23.05.2025 ed acquisita al protocollo comunale n. 2041 del 17.02.2026.

3. **Di prendere atto** del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ing. Andrea Sanseverino, con nota acquisita al protocollo comunale n. 2116 del 18.02.2026, in atti, il quale ha attestato la sussistenza delle circostanze rappresentate dall'impresa esecutrice e l'impossibilità per l'appaltatore di ultimare i lavori nel termine contrattuale senza sua colpa.
4. **Di accogliere**, per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, l'istanza di cui al punto 3 e, conseguentemente, di concedere all'impresa esecutrice la proroga del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.
5. **Di stabilire** che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è differito al giorno **21/03/2026**, con un incremento temporale pari a giorni 30 naturali e consecutivi, rispetto alla scadenza precedentemente prevista del 19.02.2025.
6. **Di precisare** che la presente proroga è concessa esclusivamente per cause non imputabili all'appaltatore, come attestato dal Direttore dei Lavori, e che le medesime circostanze non sono in alcun modo ascrivibili a condotte, omissioni o ritardi della Stazione Appaltante, trattandosi di impedimenti oggettivi derivanti da fattori esterni ed estranei alla sfera di gestione e controllo dell'Amministrazione Comunale.
7. **Di specificare** altresì che la presente concessione di proroga del termine contrattuale non costituisce motivo, da parte dell'impresa esecutrice ARPA Costruzioni Srl, per avanzare riserve, eccezioni o pretese di qualsiasi natura connessa ai tempi di esecuzione e/o a causa ostativa, né potrà essere interpretata come riconoscimento di responsabilità o di obblighi aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.
8. **Di dare atto** che la presente proroga non comporta oneri aggiuntivi diretti a carico della Stazione Appaltante.
9. **Di disporre** la trasmissione del presente provvedimento, all'impresa appaltatrice, Arpa Costruzioni Srl e al direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, ing. Andrea Sanseverino.
10. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, fanno capo allo scrivente.
11. **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Li, 18/02/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
FOIS NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)